

Via libera definitivo alla Convenzione tra Italia e San Marino

Approvata ieri dal Consiglio dei Ministri, che la definisce un ulteriore tassello della rete degli strumenti analoghi per evitare le doppie imposizioni

/ Caterina ALAGNA e Salvatore MATTIA

L'approvazione, in via definitiva, del Ddl. recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, avvenuta da parte del Consiglio dei Ministri di ieri, segue l'esame del testo normativo ad opera dello stesso Esecutivo in data 6 dicembre 2012. A distanza di oltre dieci anni dalla firma (21 marzo 2002) della Convenzione tra gli Stati contraenti e di dieci mesi dalla ratifica dell'accordo e del relativo Protocollo di modifica (13 giugno 2012), ora il testo di legge viene avviato all'iter parlamentare di approvazione.

La Convenzione, una volta in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica, consentirà ai due Stati contraenti di:

- rafforzare l'ordinato sviluppo delle relazioni economiche nel contesto di una maggiore cooperazione;
- assicurare che i vantaggi convenzionali vadano a beneficio esclusivo dei contribuenti che adempiono gli obblighi fiscali;
- prevedere favorevoli disposizioni fiscali in materia di dividendi, interessi e royalties;
- regolare lo scambio di informazioni tra i due Stati in conformità con gli standard internazionali fissati dall'OCSE (già, del resto, operante in via unilaterale in virtù di apposite norme interne alla Repubblica di San Marino).

Di seguito, in sintesi, i tratti essenziali della Convenzione Italia-San Marino.

L'art. 10, § 2 della Convenzione, come modificato dal Protocollo, prevede che la ritenuta alla fonte applicabile ai dividendi non può eccedere "lo 0% dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da una società di persone che ha detenuto almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi"; non può eccedere il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

A norma dell'art. 11, § 2, come modificato dal Protocollo, la ritenuta alla fonte applicabile agli interessi non può eccedere "lo 0% dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga gli interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi"; non può eccedere il 13% dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

L'art. 12, § 2, come modificato dal Protocollo, prevede che la ritenuta alla fonte applicabile alle royalties non può eccedere

"lo 0% dell'ammontare lordo dei canoni se l'effettivo beneficiario è una società che ha detenuto almeno il 25% del capitale della società che paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni"; non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.

La disposizione in materia di tassazione dei flussi dei dividendi è in linea con le previsioni di cui alla direttiva comunitaria c.d. "madre-figlia" (Direttiva n. 90/435/CEE), secondo la quale gli utili distribuiti sono esenti da ritenuta alla fonte.

Le disposizioni relative alla tassazione dei flussi di interessi e royalties sono conformi alle previsioni di cui alla direttiva comunitaria c.d. "interessi e royalties" (Direttiva 2003/49/CE).

Sarà possibile regolare anche lo scambio di informazioni tra i due Stati

Con riferimento allo scambio di informazioni allineato agli standard dell'OCSE, il § 1 dell'art. 26 della Convenzione (come modificato dall'articolo IV del Protocollo) prevede che le autorità competenti italiane e sammarinesi "si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione (...)".

Il § 4 dell'art. 26 del Modello OCSE disciplina lo scambio di informazioni in situazioni nelle quali le stesse non sono richieste per ragioni fiscali interne. Il § 5 dell'art. 26 è teso, invece, ad assicurare che i limiti del § 3 dell'art. 26 del Modello OCSE non siano utilizzati per prevenire lo scambio di informazioni custodite da banche, altre istituzioni finanziarie, delegati, agenti e fiduciari, nonché le informazioni sugli assetti proprietari.

Per quanto riguarda la residenza delle persone giuridiche, si rileva che ai sensi del § 3 dell'art. 4 della Convenzione, "quando, in base alle disposizioni del par. 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva".

La disposizione citata ripropone la corrispondente contenuta nel Modello OCSE. In fase di applicazione, essa dovrebbe pertanto essere interpretata alla luce di quanto previsto ai paragrafi 24 e seguenti del Commentario OCSE.

In sede di **negoiazione** del Protocollo, è stato convenuto

che i due Stati contraenti esamineranno **di volta in volta** le fattispecie applicative dell'art. 4 della Convenzione in materia di residenza fiscale, tenuto altresì conto della particolare situazione socio-economica e geografica dei due Paesi (si veda l'art. 1 del nuovo Protocollo Aggiuntivo).